



- Commissari delle AST
 - Direttore Generale dell'AOU delle Marche
 - Direttore Generale INRCA
 - Presidente ARIS Marche
 - Presidente AIOP Marche
 - Enti gestori
 - Associazioni di rappresentanza della medicina di laboratorio
 - Presidenti degli ordini professionali dei medici e delle professioni sanitarie
 - Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri presso gli Ordini dei medici
 - Associazioni di rappresentanza degli stabilimenti termali
 - Coordinatori degli ATS
 - Comitato delle ASP
 - Presidente ANCI Marche
 - Presidente ANASTE Marche
 - Presidente UNEBA Marche
 - Presidente ANDI Marche
 - Presidente AIOC Marche
- pec

E, p.c

- Assessore Regionale alla Salute
- Direttore del Dipartimento Salute
- Direttore del Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile
- Dirigente della Direzione Sanità e integrazione sociosanitaria
- Dirigente della Direzione Politiche Sociali
- Dirigente del Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica
- Presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche

Oggetto: ricognizione della normativa nazionale e Regionale sulla protezione antisismica.

La L.R. 21/2016 ed i relativi manuali applicativi, disciplinano l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e



private.

Tra i requisiti minimi strutturali generali che le strutture devono possedere per essere autorizzate all'esercizio i manuali prevedono il *“possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di protezione antisismica”*.

Al fine di fornire ai portatori d'interesse pubblici e privati riferimenti più specifici in materia di protezione antisismica, di seguito si comunicano gli esiti della relativa ricognizione normativa nazionale e Regionale effettuata in collaborazione con il Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica e con il Settore Rischio sismico e SA Sisma 2016.

Edifici esistenti - Norme generali

In base alla normativa vigente (DPR 380/2001, OPCM 3274/2003, LR 1/2018, DM 17/01/2018, DGR 975/2021), il requisito minimo relativo alla *“protezione antisismica”* varia a seconda della destinazione d'uso e dell'eventuale tipo di intervento edilizio al quale viene sottoposto l'edificio.

Se è previsto un intervento di rilevanza strutturale, il DM 17/01/2018:

- stabilisce al cap. 8.4.3 in quali casi è obbligatorio l'adeguamento della costruzione (ovvero il raggiungimento di un livello di sicurezza analogo a quello di una nuova costruzione);
- definisce al cap. 8.4.2 le condizioni per il raggiungimento del miglioramento;
- definisce al cap. 8.4.1 quando si possa ricadere nell'intervento locale.

Al cap. 8.3 inoltre sono definite puntualmente le situazioni per le quali è obbligatorio effettuare la valutazione della sicurezza nei confronti sia delle azioni non sismiche che dell'azione sismica.

Se non sono previsti interventi di rilevanza strutturale, in generale non è obbligatorio eseguire la valutazione della sicurezza di cui sopra, ad eccezione dei casi stabiliti dall'art. 2, comma 3 dell'OPCM 3274/2003, che ha introdotto in capo ai proprietari di alcune tipologie di edifici l'obbligo di verifica.

In base all'art. 2 comma 5 della OPCM 3274/2003, le verifiche di vulnerabilità NON sono obbligatorie per le strutture di classe III o IV che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

1. sono state progettate secondo le norme vigenti dopo il 1984
- e
2. sono state progettate con azioni sismiche corrispondenti:
 - a. alla prima categoria, se oggi la struttura è in zona 1
 - b. alla seconda categoria, se oggi la struttura è in zona 2

A tale proposito, è opportuno tenere presente che la classificazione sismica di alcuni comuni marchigiani è cambiata, sia nel 2003 che nel 2022: quindi, in questi casi, l'esenzione sopra descritta non trova applicazione.

L'O.P.C.M. 3274/2003 è stata recepita dalla Regione Marche con D.G.R. 1520/2003 che definisce gli edifici rilevanti differenziandoli tra:

- edifici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (edifici in classe IV)



1- Elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico, di competenza regionale - EDIFICI CLASSE IV

Ospedali e strutture sanitarie dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione.

Centrali operative 118

Sedi Aziende Sanitarie Territoriali* *Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.*

- edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (edifici in classe III):

2 - Elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso EDIFICI CLASSE III

Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (Ospedali di Comunità, Case di Cura, Cliniche riabilitative, case di riposo, RSA, Hospice, etc.)

Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali in edifici "*suscettibili di grande affollamento*".

Con successiva DGR 975/2021 la Regione Marche ha approvato le linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche, di cui all'allegato "A" alla medesima DGR, che ripropone, con ulteriori specificazioni, la classificazione delle strutture rilevanti per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Per entrambe le tipologie di edifici vige l'obbligo di redigere la Verifica di vulnerabilità ai sensi della vigente normativa, dalla quale individuare l'indice di sicurezza (indice di rischio Ir).

In ogni caso, per quanto previsto dal Capitolo 8.3 delle NTC 2018, "la valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidità;
- ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 (interventi locali, interventi di miglioramento e interventi di adeguamento)".

Le verifiche sismiche eseguite secondo le NTC 2008 potranno essere valide sole se



successivamente non sono stati eseguiti interventi, anche locali.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore

dott. Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i